

ATTO DI GIUNTA del 18/12/2007 n. 589

Oggetto:

D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152, PARTE QUINTA - D.P.R. 24 MAGGIO 1988, N. 203 - D.P.C.M. 21/7/89 - D.P.R. 25/7/91 - D.G.R. N. 840 DEL 7/4/1997 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPIANTI ED ATTIVITÀ AD INQUINAMENTO ATMOSFERICO SCARSAMENTE RILEVANTE ED IMPIANTI NON SOTTOPOSTI AD AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 269, COMMA 14, DEL D.LGS. 152/2006.

L'anno 2007, il giorno diciotto del mese di Dicembre, alle ore 11:40, nella sede della Provincia, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

CASAGRANDE ESPOSTO PATRIZIA	Presidente	Presente
SAGRAMOLA GIANCARLO	VicePresidente	Presente
MAIOLINI ELIANA	Assessore	Presente
MARIANI MARCELLO	Assessore	Presente
PESARESI CARLO MARIA	Assessore	Assente
QUERCETTI MAURIZIO	Assessore	Presente
VIRILI CARLA	Assessore	Presente

Presenti n. 6 Assenti n.1

Partecipa il Segretario Generale BITONTO PASQUALE.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza CASAGRANDE ESPOSTO PATRIZIA ed invita la Giunta all'esame dell'oggetto su riferito.

Alla Giunta

Oggetto: D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, parte quinta - D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 - D.P.C.M. 21/7/89 - D.P.R. 25/7/91 – D.G.R. n. 840 del 7/4/1997 – Disposizioni in materia di impianti ed attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante ed impianti non sottoposti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269, comma 14, del D.Lgs. 152/2006.

PREMESSO che in data 29 aprile 2006 è entrato in vigore il D.Lgs 152/2006 abrogando per la parte di propria competenza i seguenti decreti:

- D.P.R. n. 203 del 24/5/88, riguardante l'attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203, concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della Legge 16 aprile 1987 n. 183;
- D.P.C.M. 21/7/89 "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni, ai sensi dell'art. 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per l'attuazione e l'interpretazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali";
- D.M. 12/7/90 "Linee guida per contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione";
- D.P.R. 25/7/91 " Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21/7/89";
- D.M. 16/1/2004 n°44 riguardante il recepimento della direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.P.R. 24/5/1988 n° 203;

CONSIDERATO che l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera trova oggi disciplina nella parte quinta del suddetto D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006 "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";

VISTO l'art. 49 L.R. 17 maggio 1999, n. 10 di attribuzione alle Province delle funzioni amministrative in materia di rilascio di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

VISTI inoltre:

- la parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, in cui sono elencati gli impianti e le attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico;
- l'art. 269 comma 14 del D.Lgs. 152/2006, che elenca gli impianti non sottoposti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269 medesimo;

DATO ATTO che la Regione Marche ha attribuito alle Province le funzioni amministrative concernenti le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, e che quindi l'autorità competente prevista dalla parte quinta del citato D.Lgs 152/2006 deve ancora ritenersi individuata nell'Amministrazione Provinciale;

RITENUTO che sia doveroso organizzare l'attività amministrativa in conformità a principi ben identificati nell'ambito dell'ordinamento giuridico quali il principio di certezza del diritto, il buon andamento e l'imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione, l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la trasparenza di cui alla Legge 07/08/1990 n° 241 e s.m.i;

RITENUTO indispensabile dare continuità all'azione amministrativa;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 840 del 07/04/1997 "D.P.R. 203/88, D.P.C.M. 21/7/89, D.P.R. 25/7/91. Disposizioni in materia di attività ad inquinamento atmosferico poco significativo e ridotto. Annullamento D.G.R. n. 5149/91 e D.G.R. n. 3491/91" con la quale la Regione Marche ha disposto, tra l'altro, quanto segue:

"1) per la costruzione, la modifica sostanziale o il trasferimento di impianti nei quali siano effettuate attività definite ad inquinamento atmosferico poco significativo ai sensi dell'art. 2, del D.P.R. 25/7/91, il responsabile dell'impianto deve trasmettere comunicazione circa la sussistenza delle condizioni di poca significatività dell'inquinamento atmosferico prodotto. La suddetta comunicazione va inviata alla Regione, al Sindaco, all'Amministrazione Provinciale, all'Azienda U.S.L. competente per territorio, con un anticipo minimo di 30 giorni. Nell'ambito di uno stabilimento le suddette attività possono anche essere effettuate in parti di impianto, inteso come insieme di linee produttive finalizzate ad una specifica produzione. In questo caso l'indicazione delle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo e dei relativi punti di emissione, numerati progressivamente insieme agli altri, dovrà essere riportata nella documentazione presentata a corredo delle eventuali domande ai sensi del D.P.R. 203/88, unitamente alla comunicazione circa la sussistenza delle condizioni di poca significatività dell'inquinamento atmosferico, per quella attività."

RILEVATO che ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, è data facoltà all'Autorità Competente di prevedere o meno, con proprio provvedimento generale, che i gestori degli impianti o delle attività elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. medesimo, comunichino alla stessa di ricadere in tale elenco nonché in via preventiva, la data di messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 269, comma 15, del D.Lgs. 152/2006, è data facoltà all'Autorità Competente di prevedere o meno, con proprio provvedimento generale, che i gestori degli impianti non sottoposti ad autorizzazione di cui al comma 14 del medesimo articolo

comunichino alla stessa, in via preventiva, la data di messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività;

CONSIDERATO che rispetto all'epoca in cui è stata emanata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 840 del 07/04/1997 sopra citata, attualmente sono notevolmente migliorate le tecnologie impiantistiche utilizzate nelle attività che producono inquinamento atmosferico scarsamente rilevante e negli impianti non soggetti ad autorizzazione elencati all'art. 269 comma 14 del D.lgs. 152/2006;

VISTO il verbale della riunione tenutasi presso l'UPI Marche di Ancona in data 16/10/2007, nella quale le Province intervenute concordano sull'opportunità di eliminare l'obbligo della comunicazione di emissioni poco significative, ora indicate come scarsamente rilevante, prevista dalla D.G.R. 840 del 07/04/1997 per impianti non aventi ulteriori emissioni da autorizzare;

DATO ATTO, pertanto, che ciascuna Provincia, anche per non aggravare ulteriormente gli adempimenti burocratici per le piccole attività, provvederà con proprio atto ad eliminare tale obbligo sopra indicato;

RITENUTO opportuno non avvalersi della facoltà prevista dai citati art. 272, comma 1, e art. 269, comma 15, non prevedendo alcuna comunicazione per gli impianti ed attività in questione;

CONSIDERATA l'opportunità di mantenere invece valida l'indicazione dell'esistenza di impianti e/o attività scarsamente rilevanti o non soggetti ad autorizzazione, nel caso in cui gli stessi siano ricompresi nell'ambito della procedura ordinaria di autorizzazione, prevista dall'art. 269, oppure siano ricompresi nella procedura semplificata con autorizzazione generale, prevista dall'art. 272, entrambi articoli del citato D.Lgs. 152/2006;

RITENUTO altresì di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica ed ogni altro caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali più restrittive che dovessero intervenire in materia;

PRESO ATTO che sulla presente proposta non necessita acquisire il parere di regolarità contabile, non rivestendo la proposta alcun aspetto che direttamente o indirettamente presenti profili finanziari, economici o contabili;

si propone

I. di stabilire, per il territorio della Provincia di Ancona, in qualità di Autorità Competente in materia di rilascio di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, quanto segue:

- 1) di non prevedere per gli impianti e le attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 alcuna comunicazione, eccetto quanto previsto al successivo punto 3);
- 2) di non prevedere per gli impianti non sottoposti ad autorizzazione ed elencati all'art. 269, comma 14, del D.Lgs. 152/2006 alcuna comunicazione, eccetto quanto previsto al successivo punto 3);
- 3) di prevedere che nella documentazione tecnica allegata alle domande e comunicazioni previste dall'art. 269, commi 2 e 8, del D.Lgs. 152/2006 (nuovi impianti, trasferimenti e modifiche degli stessi), dovranno essere indicati gli impianti e le attività di cui ai precedenti punti 1) e 2), ed i relativi punti di emissione dovranno essere numerati progressivamente insieme agli altri punti emissivi presenti. Tali impianti ed attività dovranno analogamente essere indicati in caso di adesione ad autorizzazioni generali;

- II. di inviare copia del presente atto alla Regione Marche;
- III. di dare atto che, per sua natura, il presente atto non comporta impegno di spesa;
- IV. di demandare al Dirigente del IX Settore tutti gli eventuali atti conseguenti e successivi, ed in particolare di provvedere alla più ampia divulgazione del presente atto, mediante le forme che egli stesso riterrà più idonee.

Ancona, 04/12/2007

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(F.to Dott. Mirco Girotti)

per il parere favorevole di regolarità tecnica
IL DIRIGENTE DEL IX SETTORE
TUTELA DELL'AMBIENTE
(F.to Dott. Ing. Massimo Sbriscia)

=====

LA GIUNTA

Visto il soprariportato documento istruttorio redatto in data 04/12/2007 dal Settore Tutela dell'Ambiente;

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di poter far propria la proposta presentata;

Visto che la stessa riporta il parere favorevole dell'ufficio interessato;

Con voti unanimi e palesi;

DELIBERA

- I. di stabilire, per il territorio della Provincia di Ancona, in qualità di Autorità Competente in materia di rilascio di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, quanto segue:
 - 1) di non prevedere per gli impianti e le attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 alcuna comunicazione, eccetto quanto previsto al successivo punto 3);
 - 2) di non prevedere per gli impianti non sottoposti ad autorizzazione ed elencati all'art. 269, comma 14, del D.Lgs. 152/2006 alcuna comunicazione, eccetto quanto previsto al successivo punto 3);
 - 3) di prevedere che nella documentazione tecnica allegata alle domande e comunicazioni previste dall'art. 269, commi 2 e 8, del D.Lgs. 152/2006 (nuovi impianti, trasferimenti e modifiche degli stessi), dovranno essere indicati gli impianti e le attività di cui ai precedenti punti 1) e 2), ed i relativi punti di emissione dovranno essere numerati progressivamente insieme agli altri punti emissivi presenti. Tali impianti ed attività dovranno analogamente essere indicati in caso di adesione ad autorizzazioni generali;
- II. di inviare copia del presente atto alla Regione Marche;
- III. di dare atto che, per sua natura, il presente atto non comporta impegno di spesa;
- IV. di demandare al Dirigente del IX Settore tutti gli eventuali atti conseguenti e successivi, ed in particolare di provvedere alla più ampia divulgazione del presente atto, mediante le forme che egli stesso riterrà più idonee.

=====

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, ad unanimità di voti, per questioni di urgenza.

lc

LA PRESIDENTE
CASAGRANDE ESPOSTO PATRIZIA

IL SEGRETARIO GENERALE
BITONTO PASQUALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi degli artt. 124 e 125 del D.Lgs. n. 267/2000 si certifica che copia della presente deliberazione è affissa all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi, con contestuale trasmissione del relativo elenco ai capigruppo consiliari, dal _____

Ancona, _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(POSANZINI MILENA)

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 il 18/12/2007

Ancona, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(BITONTO PASQUALE)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Su conforme attestazione del funzionario incaricato, si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 il _____

Ancona, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(BITONTO PASQUALE)

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____

Ancona, _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(POSANZINI MILENA)